



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale

N. 18/ 78

di data 30/11/21

**Oggetto: D.LGS. 50/2016 " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO, A TEMPO PARZIALE AL MATTINO E AL
POMERIGGIO PRESSO LA STRUTTURA "IL MAGICOCASTELLO" - VIA
PETRARCA 9, TRENTO;
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO PRESSO LA STRUTTURA DI RAVINA, VIA
AL BELVEDERE 6/A, RAVINA (TRENTO);
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO PRESSO LA STRUTTURA "IL PICCOLO
GIRASOLE", VIA C. E V. JULG 40, COGNOLA (TRENTO).
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER SETTE ANNI EURO 15.063.510,00
(ONERI FISCALI ESCLUSI).
INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che in data 31 luglio 2022 si concludono i vigenti contratti per i servizi di nido d'infanzia indicati in oggetto;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 160, di data 11 novembre 2021, con la quale, in conformità all'art. 49, comma 3, lett. g) della L.R. n. 2/2018, è stato deciso:

1. di approvare la disciplina generale dei tre nidi d'infanzia:

- servizio di nido d'infanzia a tempo pieno, a tempo parziale al mattino e al pomeriggio presso la struttura "Il Magicocastello" - Via Petrarca 9, Trento,
- servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Ravina, via al Belvedere 6/A, Ravina (Trento),
- servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Il Piccolo girasole", via C. e V. Julg 40, Cognola (Trento),

per come proposta dallo scrivente Servizio e come riportata in premessa del medesimo atto;

2. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa del medesimo atto, per i servizi di cui al punto precedente, la forma di gestione in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la durata di 7 anni educativi;

3. di prendere atto dei dati esposti negli Allegati n. 1 "Riepilogo capienze e servizi al 01.09.2021", 2 "Valutazione popolazione, andamento della domanda, soddisfazione dell'utenza e forme di flessibilità" e 3 "Proposta ridefinizione servizi", documenti tutti da ritenersi ad ogni effetto espressamente approvati con la medesima deliberazione ancorché ad essa non materialmente allegati;

4. di dare atto che la Giunta comunale provvederà, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, all'approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che il Dirigente competente provvederà

pagina 1/17

agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara in particolare alla redazione e approvazione del Capitolato e relativi allegati oltre che del relativo disciplinare di gara;

preso atto, in particolare, che con la sopracitata deliberazione consiliare si è deciso di proseguire con l'erogazione del servizio nei tre nidi in oggetto e sono stati definiti i seguenti aspetti:

- disciplina generale dei servizi oggetto del nuovo affidamento, intesa come definizione degli elementi fondamentali che caratterizzano lo specifico servizio. In particolare sono stati individuati gli obiettivi e le finalità da raggiungere con l'erogazione del servizio di nido d'infanzia e la strutturazione del servizio nei tre nidi d'infanzia in oggetto anche alla luce del quadro complessivamente delineato dei servizi disponibili, degli elementi di tendenza del quadro socio demografico di riferimento e di una serie di approfondimenti effettuati dallo scrivente Servizio in base all'andamento e alla tipologia della domanda espressa nonché delle caratteristiche strutturali dei singoli edifici;

- forma di gestione dei servizi in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 16 e 17 L.P. 2/2016;

- durata del contratto fissata in 7 anni educativi;

- quadro normativo di riferimento;

- importi a base di gara stimati;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di data 29 novembre 2021 n. 297, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, è stato deciso tra l'altro:

1. di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di nido d'infanzia per i lotti di seguito descritti:

- lotto 1: nido d'infanzia a tempo pieno e a tempo parziale al mattino e al pomeriggio presso la struttura "Il Magicocastello" - Via Petrarca 9, Trento;

- lotto 2: nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Ravina, via al Belvedere 6/A, Ravina (Trento);

- lotto 3: nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Il Piccolo girasole", via C. e V. Julg 40, Cognola (Trento),

aderendo integralmente alle proposte dello scrivente Servizio così come esposte in narrativa del medesimo atto;

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale dello Scrivente servizio si stabilirà di procedere, con un'unica gara, all'affidamento del servizio di nido d'infanzia per i lotti di seguito descritti:

- lotto 1: nido d'infanzia a tempo pieno e a tempo parziale al mattino e al pomeriggio presso la struttura "Il Magicocastello" - Via Petrarca 9, Trento;

- lotto 2: nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Ravina, via al Belvedere 6/A, Ravina (Trento);

- lotto 3: nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Il Piccolo girasole", via C. e V. Julg 40, Cognola (Trento);

preso atto che, come già deliberato dal Consiglio comunale con la deliberazione sopra citata, gli importi stimati posti a base di gara per il periodo di 7 anni sono i seguenti:

- nido d'infanzia a tempo pieno, a tempo parziale al mattino e al pomeriggio presso la struttura "Il Magicocastello", via Petrarca 9, Trento: euro 7.394.310,00 (oneri fiscali esclusi);

- nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Ravina, via al Belvedere 6/A, Ravina (Trento): euro 3.063.060,00 (oneri fiscali esclusi);

- nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Il Piccolo girasole", via C. e V. Julg 40, Cognola (Trento): euro 4.606.140,00 (oneri fiscali esclusi);

per un importo complessivo a base di gara stimato per 7 anni per i tre nidi pari ad euro 15.063.510,00 (oneri fiscali esclusi);

rilevato che la quantificazione degli importi sopra indicati è stata effettuata considerando diversi elementi, tra i quali:

1. le diverse tipologie di costo che incidono sul servizio, con particolare riferimento a:

- costo del personale, sulla base del CCNL di riferimento che, alla luce, da ultimo, della Deliberazione della Giunta Provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796 (di attuazione dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016), è stato individuato per il settore "Asili nido" in quello delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale e di inserimento lavorativo, nonché il relativo contratto integrativo territoriale;

- spese relative all'acquisto di generi alimentari e materiali vari (igienici, didattico, pulizie e in genere di consumo);

- utenze e manutenzioni;

- costi generali (tra cui, a titolo esemplificativo: polizze assicurative, supporto pedagogico, spese amministrative...)

- oneri della sicurezza interni che sono ipotizzabili per lo svolgimento dell'attività compresa nel servizio affidato (formazione, D.P.I., sorveglianza sanitaria, documentazione specifica, consulenza medico competente);

2. le condizioni strutturali e organizzative di ciascun nido e la relativa capienza;

3. i corrispettivi attualmente in essere per i nidi affidati a terzi, comprensivi del progressivo aggiornamento Istat;

considerato, altresì, che la valutazione dei costi per il nido Magicastello tiene conto del personale necessario a garantire l'erogazione del servizio su una capienza massima del servizio a tempo pieno maggiorata di 12 bambini rispetto alla situazione attuale;

dato, inoltre, atto che sulla base dei medesimi elementi, sono state altresì stimate, seppur non comprese nell'importo contrattuale:

- la quota forfettaria oraria per le attività previste nello spazio sperimentale per le famiglie al nido "Il Magicocastello";
- quota settimanale del servizio di animazione estiva presso la struttura di Ravina;
- quota oraria per eventuale prolungamento orario dalle 17.30 alle 19.30;
- quota oraria per eventuale educatore di supporto per i bambini con bisogni educativi speciali;

precisato che l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento in oggetto, pari alla somma indicata al punto 10 del dispositivo della presente determinazione tiene conto delle caratteristiche e della strutturazione della tipologia di servizio di nido d'infanzia offerto, della piena e costante copertura del numero di posti in ciascun nido nonché degli oneri fiscali nella misura massima del 22%;

precisato, altresì, che la spesa legata all'eventuale richiesta di supporto per bambini portatori di bisogni educativi speciali presso i nidi d'infanzia verrà impegnata successivamente in funzione dell'effettiva esigenza di attivazione, così come la spesa relativa al servizio integrativo per le famiglie, all'animazione estiva e alle ulteriori opzioni verrà impegnata in funzione dell'eventuale esercizio della relativa opzione;

rilevato, inoltre, che il valore complessivo dei contratti, considerate le opzioni per le quali è quantificabile il valore (proroga tecnica e aumento del 20%), nonché, l'eventuale esercizio delle opzioni "Spazio sperimentale per le famiglie" presso la struttura "Il Magicocastello" e "Animazione estiva" presso la struttura di Ravina è, rispettivamente, pari a euro 10.642.416,00 (oneri fiscali esclusi) per il servizio di nido presso "Il Magicocastello", euro 5.705.259,88 (oneri fiscali esclusi) per il servizio di nido presso la struttura di Ravina ed euro 6.316.992,00 (oneri fiscali esclusi) per il servizio di nido presso la struttura "Il piccolo girasole";

considerato che l'importo annuo della manodopera per i tre servizi in oggetto è pari a euro 884.338,04 per il Nido "Il Magicocastello", euro 383.135,84 per l'asilo nido di Ravina ed euro 576.242,92 per l'asilo nido "Il Piccolo girasole" e che, pertanto, i servizi in oggetto sono caratterizzati da alta intensità di manodopera, la quale comporta significativa cautela ai fini dell'applicazione delle clausole sociali previste dalla normativa in materia di appalti;

atteso altresì che in caso di servizi ad alta intensità di manodopera l'attuale art. 32 della L.P. n. 2/2016 e s.m. impone che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario. In questo caso, l'assunzione è effettuata

garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva - nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro in essere al momento del subentro;

dato atto che con la propria deliberazione n. 297 d.d. 29 novembre 2021 la Giunta comunale, aderendo sul punto alla proposta dello scrivente Servizio, ha ritenuto di non imporre l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, di cui alla previsione dell'art. 32 comma 3 della legge 2/2016 sia per il personale educativo, in ragione dei continui contatti col bambino e delle responsabilità sul gruppo, nonché dei requisiti di professionalità previsti dalle norme di settore, sia per il personale ausiliario, che nelle strutture di nido d'infanzia opera con ritmi sostenuti e responsabilità puntuali ma stringenti, anche in relazione alle attuali procedure di igienizzazione in contrasto all'epidemia covid-19, pur non escludendo la possibilità di ricorrere a tali categorie di lavoratori da parte del soggetto gestore;

preso atto che il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

visto l'art. 36 ter1 della L.P. 23/1990, che prevede tra l'altro:

- al co. 5: "(...) Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" e quindi, tra l'altro, nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera;

- al co. 6, "Rimane in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5";

considerato, quindi, che la procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera, e, appurata pertanto l'impossibilità di procedere ad una convenzione APAC (e, per come formulato l'art 36ter di cui sopra, anche ad una convenzione CONSIP), si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

dato atto che è necessario indire in tempi brevi la procedura di gara per i tre servizi sopra indicati al fine di poter concludere la medesima entro il termine di scadenza dei contratti con gli attuali gestori dei servizi in parola, fissato per il 31 luglio 2022;

preso atto che l'entrata in vigore, nel 2016, di una normativa sia a livello nazionale (D. Lgs. 50/2016) che provinciale (L.P. 2/2016) in attuazione della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, ha introdotto importanti e significative novità nell'ambito degli appalti pubblici, con previsioni specifiche per i servizi socio-educativi per l'infanzia di importo superiore alla soglia di 750.000,00 euro, valore sempre superato dai contratti d'appalto oggetto della presente delibera;

considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 1 della L.P. n. 2/2016, l'affidamento di servizi socio-assistenziali di importo pari o superiore alla soglia europea (750.000,00 euro) è regolato dall'applicazione delle "vigenti norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali [...] integrate [...] dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE" In particolare si consente di riservare la partecipazione alle procedure di affidamento ai soggetti senza scopo di lucro, a condizione che il contratto non abbia una durata superiore ai 3 anni e che l'affidatario uscente non partecipi al nuovo affidamento;

visto che la L.P. 2/2020 e s.m. al suo art. 2 comma 1 come da ultimo modificato

prevede la possibilità, per l'affidamento tra l'altro di servizi di importo pari o superiore alle soglie europee di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, previa pubblicazione dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto del criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, ipotesi che nel caso di specie non è configurabile;

considerato che, pur tenendo conto di quanto sopra indicato, la Giunta comunale, aderendo alle proposte dello scrivente Servizio, con la succitata deliberazione ha deciso di procedere all'affidamento del servizio medesimo mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per le seguenti motivazioni:

1. la procedura aperta è quella che garantisce la maggiore snellezza procedurale oltre che il contenimento dei tempi posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse, senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito): ciò nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, posto che siffatta fase viene semplicemente concentrata in un unico momento senza fase intermedie che comportano una duplicazione di attività ed un allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione dell'appaltatore;

2. la possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Amministrazione, compresi gli attuali enti gestori, con l'apertura ad una platea di partecipanti più ampia alla procedura di gara. Ciò permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, garantendo pieno rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici;

3. la possibilità di prevedere una durata contrattuale superiore ai 3 anni anche al fine di razionalizzare lo sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione in termini di tempi e risorse impiegati, a cui corrisponda una durata del contratto proporzionata;

4. la conseguente riduzione del rischio di discontinuità educativa e gestionale, a vantaggio innanzitutto dell'utenza, che per un servizio di questo tipo costituisce un elemento di particolare importanza vista la delicatezza delle relazioni, ma anche, come più avanti specificato, per l'Amministrazione, le imprese ed i propri dipendenti, dando una maggior stabilità, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;

preso atto che lo scrivente Servizio, in coerenza con quanto già sperimentato nelle procedure di gara espletate nel corso del 2017-2018 (11 nidi) e nel corso del 2019-2020 (2 nidi), ha proposto di ricorrere all'utilizzo della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e s.m. e dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg, essendo il servizio oggetto della gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera e, come già indicato nella deliberazione del Consiglio comunale sopra citata, in quanto la stessa è funzionale alle esigenze dell'Amministrazione e al mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio;

rilevato che il comma 8-bis dell'art. 2 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, prevede che, salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

preso atto che il servizio di nido, ai sensi della normativa provinciale di riferimento (L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.), costituisce la minima unità autonoma e funzionale, in quanto la peculiare tipologia del medesimo non consente un'ulteriore suddivisione poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato; dello stesso servizio fanno intrinsecamente parte, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali

quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;

considerato che i servizi dei singoli nidi di cui sopra presentano caratteristiche analoghe sia dal punto di vista educativo che gestionale, e che ciò consente l'inserimento di tali strutture all'interno di un'unica procedura articolata in lotti distinti (al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara e la massima concorrenzialità ed in piena coerenza con i principi fissati dall'art. 7 della L.P. n. 2/2016 e s.m.) individuati in ragione della struttura presso la quale il singolo servizio deve essere erogato;

preso atto che, in ragione di quanto sopra, la Giunta comunale, con la succitata deliberazione, aderendo alle proposte dello scrivente Servizio, ha deciso di effettuare un'unica procedura di gara suddivisa in tre lotti e un unico iter di approvazione per tutti i servizi oggetto dell'affidamento, nell'ottica di un'economia del procedimento;

considerato che ciascun lotto è costituito da una determinata tipologia di servizio con relative specificità, forme di flessibilità ed eventuali opzioni ed una data capienza determinata in ragione della singola struttura in cui il servizio è erogato;

preso atto che, nello specifico, i lotti sono individuati come segue:

- lotto 1: nido "Il Magicostello", via Petrarca 9;
- lotto 2: nido Ravina, via al Belvedere 6/a, Ravina;
- lotto 3: "Il piccolo girasole", via C. e V. Julg 40, Cognola;

considerato che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risponde sia ad un preciso dettato normativo portato dall'art. 16 della L.P. n. 2/2016 e s.m., sia all'esigenza di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta educativa ed alla capacità gestionale indicate nel progetto proposto dai partecipanti alla gara. Tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte atteso che, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo;

preso atto che i servizi in questione sono servizi ad alta intensità di manodopera e che, pertanto, il criterio di aggiudicazione è disciplinato dall'art. 17 della L.P. 2/2016, che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 15% per l'offerta economica mentre la valorizzazione della parte qualitativa dell'offerta è ulteriormente rafforzata, attribuendo 85 punti sui 100 complessivamente disponibili, ridimensionando ulteriormente il peso di quella economica e fornendo una garanzia a favore dell'Amministrazione rispetto alle capacità di progettazione, sia dal lato educativo che dal lato gestionale, delle imprese partecipanti;

preso atto che al fine di mantenere un elevato livello qualitativo del servizio si ritiene di:

- prevedere una soglia di sbarramento, ossia l'esclusione per tutte le imprese che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, totalizzano, in seguito alla riparametrazione, un punteggio complessivo della sola offerta tecnica inferiore ad una certa soglia. Infatti, per le caratteristiche di complessità e delicatezza del servizio di nido (alla luce della particolare tipologia di utenza a cui si rivolge il servizio e per l'elevato livello qualitativo che questo ha raggiunto nell'ambito dei nidi comunali), si ritiene che il concorrente debba dimostrare di possedere gli strumenti minimi ed indispensabili atti ad offrire adeguate garanzie di affidabilità, di continuità, di capacità progettuale, gestionale e organizzativa che si evidenziano con il raggiungimento di almeno una soglia minima di punteggio precedentemente definito. Al fine di raggiungere questi obiettivi ed alla luce dei punti totali attribuibili all'offerta tecnica (85) lo scrivente Servizio propone di fissare la soglia di sbarramento a 40 punti sugli 85 disponibili;
- definire in modo puntuale i requisiti di accesso alla gara al fine di essere garantiti rispetto alla serietà e professionalità dei potenziali soggetti gestori, come di seguito dettagliato;

rilevato che rispetto all'offerta tecnica, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati individuati gli elementi qualificanti per una

progettazione educativa e gestionale, avuto riguardo alla peculiarità di ciascun servizio compreso nei singoli lotti in gara;

preso atto che, allo scopo di valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara, si ritiene di suddividere gli 85 punti dell'offerta tecnica tra 5 diverse parti (A,B,C,D,E) complessivamente omogenee tra i tre lotti, salvo le differenziazioni che sono di seguito evidenziate e con la precisazione che i vari punti delle offerte tecniche, pur mantenendo la stessa strutturazione, richiedono la trattazione di elementi, ove possibile, diversificati a seconda del singolo lotto allo scopo di differenziare le proposte progettuali e di valorizzare aspetti specifici della gestione del servizio sia dal lato educativo che gestionale;

preso, in particolare, atto che:

- la prima parte (blocco A) è uguale per tutti tre i lotti, contenendo elementi di valutazione fondamentali (organizzazione dei gruppi, progettazione della giornata educativa e l'analisi di un caso educativo, che consenta di valutare le capacità gestionali dell'offerente). In questa parte vengono richieste proposte inerenti sia specifici aspetti teorici ma anche operativi, con riguardo alle modalità pedagogico-organizzative da mettere in atto nella composizione dei gruppi dei bambini (11 punti), nella proposta di organizzazione di una giornata educativa (10 punti) e nell'analisi di un caso educativo (9 punti), per un totale complessivo di 30 punti;

- la seconda parte (blocco B), che assegna un totale di 15 punti, è invece differenziata tra i tre lotti, con elementi di valutazione a rotazione come di seguito specificato:

1. lotto 1 – nido “Il Magicocastello”

verrà richiesta una progettazione educativa per un gruppo di bambini da 3 a 18 mesi (9 punti) ed una progettazione di un percorso di continuità con la scuola dell'infanzia (6 punti);

2. lotto 2 – nido Ravina

verrà richiesta una proposta di attuazione operativa che espliciti le modalità di ambientamento (8 punti) e la progettazione di un momento di cura per i bambini da 3 a 18 mesi (7 punti);

3. lotto 3 – nido “Il Piccolo girasole”

verrà richiesta una proposta di attuazione operativa che espliciti le modalità di ambientamento (8 punti) e una progettazione educativa per un gruppo di bambini da 12 a 24 mesi (7 punti);

considerato che la riserva di una così consistente quota di punteggio (45 punti su 85) a favore degli aspetti educativi (blocchi A e B) discende dal fatto che tali elementi costituiscono il fulcro della progettazione educativa di un servizio di nido: per ciascuno dei 3 lotti si tratta di aspetti sostanziali legati all'operatività e alle scelte educative concrete che il soggetto gestore si impegna a realizzare e che l'Amministrazione, nell'esecuzione del contratto, verifica costantemente attraverso un monitoraggio continuo dei processi di erogazione del servizio in coerenza, tra l'altro, con il Progetto pedagogico del Comune di Trento, al fine di accertare l'effettiva qualità del servizio erogato;

considerato, altresì, che per gli aspetti gestionali (blocchi C e D) - che rappresentano il “come” il soggetto gestore intende svolgere il servizio - vengono assegnati complessivamente 28 punti sugli 85 così articolati strutturati in maniera analoga per ciascuno dei tre lotti seppure con contenuti diversi con riferimento a uno dei sottoelementi oltre che le caratteristiche dello specifico servizio;

- la terza parte (blocco C), che assegna un totale di 14 punti, riguarda gli aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio di nido (escluso l'eventuale prolungamento orario) con riferimento all'articolazione dell'orario settimanale del personale impiegato nella struttura. In questa parte vengono richieste proposte inerenti l'articolazione oraria del personale. Alla luce della centralità del fattore umano nell'erogazione del servizio di nido, tale parte deve essere valutata e valorizzata in modo adeguato e specifico per ciascun lotto, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, in coerenza con gli elementi educativi di cui ai punti precedenti;

- la quarta parte (blocco D), che assegna un totale di 14 punti, riguarda gli aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio di nido (escluso l'eventuale posticipo orario) con

particolare riferimento alla sostituzione del personale, al monte ore del personale educativo ed alla formazione del personale. In questa parte, per ciascuno dei 3 lotti, vengono richieste proposte inerenti altri aspetti di gestione del personale, anch'essi da valorizzare in modo adeguato in coerenza con gli elementi educativi di cui ai punti precedenti. Si tratta in particolare di una proposta operativa relativa alla gestione di un caso concreto sulla gestione del personale (4 punti), dell'articolazione del monte ore non frontale (4 punti), della proposta di formazione (6 punti);

- la quinta parte (blocco E), che assegna 12 punti complessivi, riguarda ulteriori elementi inerenti rispettivamente alle modalità di gestione del prolungamento orario (1 punto), ai prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti (8 punti), alle politiche di conciliazione famiglia/lavoro eventualmente presenti nell'organizzazione aziendale (1 punto) ed alla sinteticità ed esaustività dell'offerta tecnica (2 punto);

considerato che rispetto al blocco E), ed in particolare rispetto al sotto-elemento inerente l'acquisto di prodotti utilizzati per il servizio di ristorazione, quale elemento intrinseco del servizio, il capitolato speciale d'appalto predisposto dallo scrivente Servizio fa riferimento alle modifiche intervenute in materia negli ultimi anni, compatibilmente alle specifiche peculiarità degli utenti del servizio, ovvero i bambini della fascia d'età 0 - 3 anni;

considerato, in particolare, che alla luce della Deliberazione della Giunta Provinciale 20 gennaio 2017 n. 27 *"Aggiornamento del "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare"*, di cui alla L.P. 3 novembre 2009 n. 13 e successive modifiche e della revisione dello schema tipo di c.s.a. per la ristorazione scolastica, approvata con deliberazione della giunta provinciale n. 461/2021, nonché, in quanto compatibile, del D.M. Ambiente 65/2020 *"Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni"*, l'affidatario deve garantire delle percentuali minime di prodotti rispettivamente "biologici", "da sistemi di produzione integrata, da prodotti Igp, Dop e Stg, da prodotti tipici e tradizionali nonché da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino)") e "a basso impatto ambientale" per determinate categorie di alimenti utilizzati nell'ambito della preparazione dei pasti all'interno del nido;

considerato che, con particolare riferimento ai prodotti per la preparazione dei pasti: nelle convenzioni ante 2018, è sempre stata prevista quale minimo inderogabile una percentuale di prodotti biologici (prodotti certificati) pari ad almeno il 50% sul peso dei prodotti acquistati per la preparazione dei pasti. In sede di offerta tecnica, veniva poi attribuito un punteggio premiante per la percentuale ulteriore che ciascun offerente si impegnasse eventualmente a garantire. Ciò ha portato nel corso degli ultimi anni a poter garantire una significativa percentuale di prodotti biologici nei nidi a gestione indiretta (come già peraltro previsto nei nidi a gestione diretta), a garanzia della qualità del cibo offerto a bambini di tale fascia di età che nelle convenzioni, stipulate nel 2018 e nel 2020/21, si è tenuto conto del mutato scenario normativo, che prevede, come sopra esplicitato, una suddivisione in categorie per i vari prodotti con una percentuale molto elevata (60%) di "prodotti a basso impatto ambientale" oltre che una percentuale significativa (dal 10 al 12,5% a seconda della tipologia di prodotti) con caratteristiche "da sistemi di produzione integrata, da prodotti Igp, Dop e Stg, da prodotti tipici e tradizionali nonché da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino)", e tra il 7,5% e il 20% (sempre a seconda della categoria di prodotti) per i prodotti "biologici", ritenendo di valorizzare in sede di offerta con un punteggio aggiuntivo la previsione di percentuali aggiuntive per determinate tipologie di prodotti biologici. Ciò ha permesso da un lato di rispettare il dettato provinciale e, dall'altro, di garantire comunque una percentuale più elevata di quella richiesta dalla normativa di prodotti biologici, mantenendo pertanto un livello qualitativo e nutrizionale per la dieta dei bambini iscritti al servizio di nido;

preso atto che, alla luce di quanto sopra, si ritiene, per la procedura in oggetto, di confermare quest'ultima impostazione, con le seguenti modifiche:

- premiare la percentuale di prodotti biologici ulteriore rispetto alla percentuale minima del 20% prevista dal legislatore provinciale per la categoria *"Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane*

e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine”, abbandonando tuttavia la premialità di prodotti biologici per tutte le categorie di prodotti non disciplinate dalla norma provinciale (ad es.: latte pastorizzato, confettura, zucchero, prodotti prima infanzia), alla luce dell'esiguità dei quantitativi effettivamente acquistati in queste categorie (di fatto residuali);

- con riguardo alla percentuale minima di carne biologica, si ritiene di aumentare la quota dal 7,5% al 20%, controbilanciando in questo modo la mancata richiesta di prodotti DOP/IGP/STG. Infatti non risulta possibile prevedere, alla luce della peculiarità della dieta rivolta a bambini tanto piccoli, per la categoria "carne", una percentuale pari ad almeno il 12,5% di prodotti Igp e Dop, di prodotti tipici e tradizionali nonché di prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino"), che per la nostra provincia consistono principalmente in insaccati e altri carni lavorate, non previste nella dieta dei bambini utenti dei servizi educativi;

preso atto che si ritiene di attribuire il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica secondo le seguenti indicazioni:

- per i sotto-elementi relativi al numero di ore di formazione per il personale ed alla percentuale di prodotti biologici (rispettivamente sotto-elementi D.3 e E.2 di ciascuna offerta tecnica): l'attribuzione del punteggio avverrà in maniera matematica, senza discrezionalità da parte della Commissione. Si procederà successivamente alla riparametrazione del punteggio stesso, assegnando all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio il massimo dei punti previsti e alle altre offerte un punteggio proporzionale;

- per il sotto-elemento relativo alle politiche di conciliazione famiglia/lavoro (sotto-elemento E.3 di ciascuna offerta tecnica): l'attribuzione del punteggio avverrà assegnando 1 punto in caso di "possesso di certificazioni in materia di conciliazione famiglia/lavoro" ed un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 (nel rispetto di quanto specificato al paragrafo successivo) nel caso di "dimostrazione di aver attuato un'organizzazione delle risorse umane intesa a realizzare la conciliazione tra lavoro e vita privata dei propri dipendenti";

- per tutti gli altri sotto-elementi (compresa, per il punto E.3, l'eventuale valutazione discrezionale di cui al punto precedente): l'attribuzione del punteggio avviene assegnando a ciascuno di essi un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0, non potendo individuare criteri matematici di valutazione per i vari elementi, date le caratteristiche peculiari del servizio posto in gara e tenuto conto della coerenza complessiva che l'offerta tecnica deve avere sia nel suo insieme che tra i diversi elementi che la compongono e che debbono essere apprezzate dalla Commissione nella loro complessità. Si procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti dei singoli commissari in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie;

rilevato che si ritiene di procedere, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta, alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale;

considerato che la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare le proporzioni stabilite dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre permette di valorizzare la miglior offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15 punti;

preso atto che nell'ordinamento provinciale i criteri di aggiudicazione e, in particolare, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono disciplinati dagli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 con norma di carattere primario che si impone all'Amministrazione comunale. In ogni caso, tale sistema di valutazione dell'offerta, i singoli elementi e subelementi di valutazione e il metodo di attribuzione del punteggio sopra esposti si pongono sostanzialmente in linea con il contenuto delle linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti

“Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate da ANAC con la sua delibera n. 1005 di data 21 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;

preso atto in particolare che:

- gli elementi e subelementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e, anche nel caso di caratteristiche organizzative proprie dell'operatore economico (in merito alla conciliazione famiglia – lavoro), devono ritenersi riferiti all'oggetto del contratto in gara in quanto strettamente connessi ai soggetti coinvolti nella gestione del servizio (come gli operatori addetti all'erogazione del servizio). In questi casi la valutazione di elementi di carattere soggettivo avviene in ragione dell'apprezzabilità dell'impegno dell'operatore economico al perseguimento di un obiettivo sociale pienamente condiviso dall'Amministrazione e legittimato dalla normativa vigente che consente l'inserimento di elementi sociali negli appalti pubblici (fermo restando che a questo elemento è stato riservato un punteggio minimo proprio perché si è ritenuto di ricercare la qualità del servizio erogato tramite elementi di valutazione maggiormente aderenti alla peculiare attività svolta);
- il sistema di valutazione degli elementi qualitativi è coerente con le previsioni delle citate linee guida che prevedono – fra i vari metodi – anche l'attribuzione discrezionale di coefficienti e tenuto conto del fatto che per i singoli elementi o subelementi di valutazione è stato precisato l'oggetto della valutazione;
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa si è ritenuto di non applicare un sistema di attribuzione del punteggio basato su formule matematiche di interpolazione lineare, ma prevedere un diverso sistema di valutazione con attribuzione del punteggio al singolo valore offerto all'interno di range prefissati. Questo sistema garantisce la piena trasparenza del metodo di calcolo del punteggio e premia le offerte in ragione del loro specifico contenuto, non potendosi nei casi indicati prevedere un mero raffronto fra i vari partecipanti che potrebbe non garantire il perseguimento degli obiettivi di aumento indicati dall'Amministrazione per i singoli elementi di valutazione premiati matematicamente entro range prefissati;

preso atto che, come sopra anticipato, si ritiene opportuno prevedere una soglia di sbarramento per cui il mancato raggiungimento, a seguito della riparametrazione, di un punteggio pari a 40 punti su 85 comporta l'esclusione automatica dalla gara;

preso atto che rispetto all'offerta economica si rinvia al D.P.P. n. 16-50/leg. di data 21.10.2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera che fissa delle formule automatiche per la valutazione del prezzo. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di temperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi;

dato atto che si consente il subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze. Non si ritengono invece subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali ed il confezionamento dei pasti. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione;

rilevato che la succitata limitazione del subappalto è giustificata dalla particolarità e delicatezza del servizio in oggetto e della conseguente esigenza di dare priorità agli aspetti educativi (diretti o indiretti), risultando, pertanto, opportuno che le prestazioni principali siano svolte in maniera coerente dal soggetto aggiudicatario, tenuto conto dei requisiti di partecipazione e di quanto presentato in offerta tecnica;

precisato che, oltre a quanto esposto sopra, la scelta di limitare il subappalto nei termini descritti deriva anche dall'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto, ai fini della corretta gestione amministrativa/contabile del servizio e di una maggiore economicità nell'esecuzione del contratto;

dato atto che vista la natura intellettuale dell'attività di competenza dello stesso

eventualmente necessaria presso i servizi affidati in gestione a terzi, non vi sono rischi interferenziali e pertanto non verranno riconosciuti oneri per la sicurezza pur rendendosi, tuttavia, necessaria la predisposizione del DUVRI;

dato, altresì, atto che l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI;

dato atto che, vista la presenza di interferenza tra l'appaltatore del servizio e gli utenti del servizio stesso, i costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'Amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della L.P. 2/2016;

visto il documento denominato "Capitolato speciale d'appalto" e i relativi allegati, elaborato da questo Servizio, che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto;

atteso che per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, si ritiene di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- consentire agli operatori economici interessati la possibilità di individuare uno o più lotti o anche tutti i lotti per cui presentare offerta;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;

ritenuto, inoltre, di inserire nel disciplinare di gara l'avviso, in adesione all'art. 2, comma 6, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto; tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinato periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi \geq 40.000 euro", parte integrante del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023, in cui è stata inserita la previsione dell'affidamento in oggetto;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" - Allegato M al Capitolato speciale d'appalto, elaborato dallo scrivente Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

ritenuto che, su richiesta da parte delle imprese interessate a presentare offerta, lo scrivente Servizio è disponibile a permettere la visione delle modalità operative adottate per l'erogazione del servizio in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015;

ritenuto altresì che, lo scrivente Servizio è disponibile a permettere di effettuare un sopralluogo tecnico presso ciascuna struttura destinata ad accogliere il servizio oggetto di affidamento, per ciascuna Impresa richiedente, e che tale sopralluogo non è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità dell'offerta;

tenuto conto che l'art. 32 della L.P. n. 2/2016 e s.m. nello specifico al comma 4 septies prevede un'esame con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera;

visto che con nota prot. n. 301482 di data 16 novembre 2021 sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara in essere, dell'applicazione della clausola sociale di cui al comma 4, delle principali informazioni relative all'appalto, rimanendo nel contempo a disposizione per ulteriori delucidazioni, e che, in seguito alla nota, su richiesta di alcune Organizzazioni sindacali, si è tenuto un incontro in data 25 novembre 2021 dal quale è emerso quanto segue:

- con riferimento alla nota prot. n. 304973 del 19 novembre 2021 in cui CGIL fp e CISL Fisascat evidenziavano che negli affidamenti a terzi del servizio di nido presso le strutture il Magicocastello, Ravina e il Piccolo girasole di Cognola vi è la necessità di rispettare il CCNL di riferimento; al riguardo da parte del competente Servizio è stato comunicato che nella predisposizione degli atti di gara ed in particolare nella quantificazione dell'importo a base di gara è stato applicato il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per le cooperative sociali, sottoscritto in data 28 marzo 2019, al quale si aggiunge il contratto integrativo provinciale (CIP) anche con riferimento al corretto inquadramento del personale;

- considerato che in tale sede è stata evidenziata, inoltre, la necessità di adeguare la previsione relativa alla tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto allo scopo di garantirne l'effettiva continuità dei rapporti di lavoro, tenuto conto della discrasia tra scadenza dei contratti di cui in oggetto (31 luglio) e avvio dei futuri, successivi contratti (presumibilmente, come sino ad oggi avvenuto, 1 settembre) e che, pertanto, il Capitolato Speciale d'Appalto tiene conto, per quanto possibile, di tali osservazioni;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che con deliberazione di data 22 novembre 2017 – pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2017 – il Consiglio dell'ANAC ha approvato lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;

visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...] Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

atteso che l'ANAC ha precisato nelle premesse del bando-tipo l'ambito di applicazione dello schema di disciplinare sopra citato, specificando che "La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare-tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare";

preso atto che per la procedura in oggetto si procede mediante gara telematica e che non si dispone, ad oggi, di un disciplinare-tipo messo a disposizione dall'ANAC relativo

specificamente a tale modalità di procedura di gara;

atteso che, visto quanto sopra precisato, l'ANAC espressamente ritiene ammissibile, in caso di procedura telematica, lo scostamento dal disciplinare-tipo senza necessità di motivare ulteriormente nel provvedimento a contrarre le necessarie modifiche apportate, posto che il fatto stesso che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento;

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto, inoltre, delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234";

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per conformarlo alle disposizioni dettate dal ricorso a procedura telematica e adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale);

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 31 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara, dove per importo a base di gara a tale esclusivo effetto si intende - per ciascuno dei lotti in gara - l'importo delle quote mensili moltiplicate per i posti in ciascuna struttura, il tutto moltiplicato per 11 mesi. La cifra così ottenuta dovrà essere poi moltiplicata per l'effettiva durata del contratto; il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

attesa la necessità di richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la

durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

atteso che – ai fini della valutazione tecnica delle offerte, della compilazione della singola graduatoria di merito e della conseguente aggiudicazione definitiva – verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

ritenuto di ammettere alla gara, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 45 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si dimostrino in possesso dei requisiti generali di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del medesimo Decreto legislativo nonché, in funzione della tipologia di procedura individuata, al fine di essere garantiti rispetto alla serietà e professionalità dei potenziali soggetti gestori, del requisito speciale consistente nell'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia per almeno 3 interi anni educativi e maturata negli ultimi 5 anni precedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, con la precisazione che sono considerate le esperienze maturate in servizi rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 6 anni (comprendenti anche il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti) e che l'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara;

precisato che a tale riguardo valgono le seguenti specifiche:

- la definizione di "anno educativo" quale periodo di apertura del servizio pari ad almeno 10 mesi continuativi;
- la previsione di una capienza minima del servizio già gestito rispetto alle dimensioni dei nidi posti in gara, a garanzia delle capacità organizzative e gestionali dell'impresa. In particolare, si ritiene che tale capienza debba essere in generale almeno pari al nido di minori dimensioni tra quelli posti in gara, ossia pari a n. 39 posti per ciascuno dei 3 lotti in gara;
- la definizione puntuale della tipologia di servizio svolto che deve essere un servizio a tempo pieno intendendosi con servizio "a tempo pieno" un servizio aperto con orario base di almeno 8 ore al giorno, indipendentemente dalla previsione di eventuali forme di flessibilità ulteriori rispetto all'orario base;

atteso che il possesso di tale requisito di esperienza risulta necessario al fine di garantire che l'Impresa partecipante alla gara (che ha ad oggetto un servizio al tempo stesso complesso e delicato come un servizio alla prima infanzia) possa risultare affidabile. Dal punto di vista gestionale si sottolinea l'esigenza che l'esperienza sia (relativamente) recente per cogliere gli ultimi orientamenti sia in materia pedagogico educativa che strettamente organizzativa e gestionale, anche sulla base della normativa di riferimento. E' importante, inoltre, che l'esperienza riguardi anche il servizio di ristorazione che costituisce per l'Amministrazione uno degli elementi complementari ma qualificanti del servizio di nido d'infanzia. E' presente, infatti, una sola prestazione principale e non vi sono prestazioni secondarie;

precisato, inoltre, che in generale i requisiti richiesti corrispondono all'esigenza di garantire l'Amministrazione rispetto all'esperienza del potenziale affidatario in merito a servizi strutturati in modo quanto più possibile omogeneo rispetto a quelli posti in gara;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 176,

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31 dicembre 2020, n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive variazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9 marzo 1994, n. 25, e 21 novembre 2017, n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14 marzo 2001, n. 35, e 23 novembre 2016, n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 3 novembre 1994, n. 169, e 28 luglio 2021, n. 128;
- la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e relativi atti attuativi);
- la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 160 d.d. 11 novembre 2021, di fissazione della disciplina generale e di individuazione delle modalità di gestione
- la deliberazione della Giunta comunale di data 29 novembre 2021, n. 297, immediatamente eseguibile, di fissazione degli indirizzi per la gara;
- la nota di data 17 novembre 2021 prot. n. 302864, la nota di data 26 novembre 2021 prot. n. 313019 e la nota di data 29 novembre 2021, prot. n. 315481 dello scrivente Servizio;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31 dicembre 2020, n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 98/2020/05 di data 30 dicembre 2020 prot. n. 306248/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare l'elaborato denominato “Capitolato speciale d'appalto”, comprensivo dei relativi allegati, tra cui l'elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” allegato M al Capitolato Speciale d'appalto nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, redatto per la gara in oggetto dallo scrivente Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili sia in sede di gara, sia nell'esecuzione dei contratti;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di

pagina 15/17

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di:
- nido d'infanzia a tempo pieno e tempo parziale al mattino e al pomeriggio presso la struttura "Il Magicocastello", via Petrarca 9 (Trento),
- nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Ravina, via al Belvedere 6/a, Ravina (Trento);
- nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Il piccolo girasole", via C. e V. Julg 40, Cognola (Trento),

nel rispetto dei C.A.M. vigenti, redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;

3. di indire una procedura di gara su tre lotti per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno e tempo parziale al mattino e al pomeriggio presso la struttura "Il Magicocastello", via Petrarca 9 (Trento), del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Ravina, via al Belvedere 6/a, Ravina (Trento); servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Il piccolo girasole", via C. e V. Julg 40, Cognola (Trento) nel rispetto dei C.A.M. vigenti;
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 160 d.d. 11 novembre 2021 e nella deliberazione della Giunta comunale 29 novembre 2021, n. 297, immediatamente eseguibile;
5. di stabilire, come già indicato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 160 d.d. 11 novembre 2021 che il servizio avrà una durata di sette anni; ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
6. di subordinare, per ciascun lotto, il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente atto con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
7. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio servizi all'infanzia e istruzione;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione dei contratti, nella forma pubblico-amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio servizi all'infanzia e istruzione;
9. di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento dei servizi in oggetto per l'intera durata contrattuale pari ad euro 18.377.482,20 e di imputare la spesa ai capitoli indicati nel prospetto dati finanziari, che presentano la necessaria disponibilità. Tale somma è così suddivisa per i tre lotti in oggetto e per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:
 - nido d'infanzia a tempo pieno e tempo parziale al mattino e al pomeriggio presso la struttura "Il Magicocastello", via Petrarca 9 (Trento) – totale per i sette anni di durata contrattuale euro 9.021.058,20:
 - anno 2022 euro 468.626,40
 - ciascuno degli esercizi dal 2023 al 2028 euro 1.288.722,60
 - anno 2029 euro 820.096,20;
 - nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Ravina, via al Belvedere 6/a, Ravina (Trento) – totale per i sette anni di durata contrattuale euro 3.736.933,20:

- anno 2022 euro 194.126,40
 - ciascuno degli esercizi dal 2023 al 2028 euro 533.847,60
 - anno 2029 euro 339.721,20;
- nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Il piccolo girasole", via C. e V. Julg 40, Cognola (Trento) – totale per i sette anni di durata contrattuale euro 5.619.490,80:
 - anno 2022 euro 291.921,60
 - ciascuno degli esercizi dal 2023 al 2028 euro 802.784,40
 - anno 2029 euro 510.862,80;
10. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Marcella Seppi

Trento, addì 30/11/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale

N. 18/ 78

di data 30/11/21

**Oggetto: D.LGS. 50/2016 " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO, A TEMPO PARZIALE AL MATTINO E AL
POMERIGGIO PRESSO LA STRUTTURA "IL MAGICOCASTELLO" - VIA
PETRARCA 9, TRENTO;
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO PRESSO LA STRUTTURA DI RAVINA, VIA
AL BELVEDERE 6/A, RAVINA (TRENTO);
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO PRESSO LA STRUTTURA "IL PICCOLO
GIRASOLE", VIA C. E V. JULG 40, COGNOLA (TRENTO).
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER SETTE ANNI EURO 15.063.510,00
(ONERI FISCALI ESCLUSI).
INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.**

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2022	12011.03.00723	U.1.03.02.15.010	1801			468.626,4 0	"	95057 (9052663)
U	P	2022	12011.03.00723	U.1.03.02.15.010	1801			194.126,4 0	"	95059 (9052691)
U	P	2022	12011.03.00723	U.1.03.02.15.010	1801			291.921,6 0	"	95060 (9052699)
U	P	2023	12011.03.00723	U.1.03.02.15.010	1801			1.288.722 ,60	"	95062 (9052711)

pagina 1/2

U	P	2023	12011.03.00723	U.1.03.02.15.010	1801			533.847,6 0	"	95063 (9052718)
U	P	2023	12011.03.00723	U.1.03.02.15.010	1801			802.784,4 0	"	95064 (9052720)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 3 dicembre 2021

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi